

**BANDO RICERCHE IN COLLABORAZIONE
(BRIC 2022)**

Piano Attività di ricerca 2022-2024

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA
TEMATICA ID 09 "Valutazione dell'esposizione cumulativa e integrata
a sostanze attive di Prodotti Fitosanitari, per lavoratori e residenti in
aree ad alta intensità di trattamento, con metodologie innovative per
la ricerca di indicatori di dose e di effetto in matrici biologiche e
vegetali."**

TRA

L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA con sede legale in Via Álvaro del Portillo n.21, 00128 Roma, P.IVA 04802051005 e Codice Fiscale 97087620585, di seguito denominato Destinatario Istituzionale (D.I.), rappresentato dal Responsabile Area Ricerca Dott. Gianfilippo Capriotti.

E

LA ASL VITERBO, con sede legale in Via Enrico Fermi, n.15, 01100 - Viterbo, C.F. e P. IVA 01455570562, di seguito anche denominata Ente Partner, rappresentato dal Commissario Straordinario, Egisto Bianconi.

di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 228 del 28 giugno 2022, l'INAIL ha avviato la procedura valutativa per l'affidamento delle collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca previste dal Piano di attività 2022/2024 – Ricerca scientifica (bando BRiC – edizione 2022);

- con determinazione del Direttore Centrale Ricerca dell'INAIL n. 470 del 12 dicembre 2022, è stata approvata le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento;
- ai sensi della sopra citata determinazione, il progetto presentato UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA dal titolo *“Tecniche di analisi innovative e approccio “omico” per l'analisi di esposizione a fitofarmaci”* è stato ammesso al finanziamento per un importo annuale di € 219.429,00 (duecentodiciannovemilaquattrocentoventinove/00);
- il D.I. ha finalizzato in data 03/04/2023 la Convenzione con INAIL;
- la presente convenzione disciplina la collaborazione di ricerca tra il D.I., ovvero l'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, e IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL' ASL DI VITERBO, individuata come Ente Partner;
- lo svolgimento in collaborazione della ricerca oggetto della presente convenzione è di interesse e vantaggio reciproco per le Parti e favorirà il raggiungimento di obiettivi scientifici, ivi compreso il trasferimento tecnologico dei risultati prodotti, in modo coerente con le rispettive finalità istituzionali
- la ASL DI VITERBO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE è il partner coinvolto nel progetto, come da progetto esecutivo allegato (Allegato 1);
- l'Ente Partner si impegna a cofinanziare il progetto per un importo non inferiore al 40% del costo complessivo del progetto ipotizzato per l'intera durata biennale del progetto, così come previsto al punto 5.1 del suddetto bando;
- il progetto esecutivo allegato alla presente convenzione (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante, riporta il cronoprogramma delle attività di ricerca che formano oggetto dello stesso, le responsabilità e i compiti

assegnati alle unità operative, il piano di spesa relativo al budget complessivo, ripartito tra le UU.OO. coinvolte.

- che il D.I. avrà il compito di curare le procedure amministrative e contabili interne con le suddette UU.OO., necessarie per assicurare la piena operatività e l'ordinato svolgimento del progetto, costituendo l'unica interfaccia con l'INAIL, nel rispetto di quanto previsto dal bando e dalla presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune delle Parti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui in premessa.

Art. 2 – Durata

Le attività oggetto del presente atto dovranno essere realizzate nel limite massimo di due anni dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività progettuali.

In caso di oggettive criticità che comportino una dilatazione dei termini previsti nel cronoprogramma, il D.I. potrà presentare, per il tramite dell'Unità Operativa INAIL, una motivata richiesta di proroga del termine della ricerca per un periodo massimo di 6 mesi.

Tale richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto e comunque non prima dell'ultimo semestre di attività. L'INAIL potrà accogliere la richiesta di proroga, dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte, tenendo conto dello stato di avanzamento degli obiettivi della ricerca.

L'Ente Partner, laddove si renda necessario, farà richiesta di proroga al D.I. non oltre sessanta (60) giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

Art. 3 - Responsabili scientifici

I responsabili scientifici sono:

- per l'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, la Prof. Chiara Fanali, c.fanali@unicampus.it;
- per DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, ASL DI VITERBO, la Dott.ssa Rita Leonori, Direttore Sostituto della U.O.C. SPRESAL, rita.leonori@asl.vt.it.

I responsabili scientifici assicureranno il necessario coordinamento del progetto di ricerca per il miglior conseguimento degli obiettivi del progetto in coerenza con le finalità istituzionali delle Parti. In particolare, i responsabili scientifici avranno il compito di verificare l'andamento del progetto in ogni sua fase, di curare le attività di impulso per la risoluzione di eventuali problematiche operative, nonché di sovrintendere alle attività di rendicontazione scientifica previste dall'art. 6 della presente convenzione, anche relativamente ai profili di inerenza e riferibilità al progetto dei costi rendicontati.

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, ciascuna parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla controparte il nominativo del soggetto subentrante e della data da cui decorre l'incarico.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico da parte dell'Ente Partner la comunicazione dovrà essere supportata dall'invio di CV dal quale si evinca una coerente competenza scientifica del nuovo responsabile sulle tematiche progettuali.

Art. 4 - Finanziamento

Per l'esecuzione del progetto l'INAIL riconosce al D.I. un finanziamento complessivo di € 438.858,00 (quattrocentotrentottomilaottocentocinquantotto/00), comprensivo di oneri e spese, erogato in due annualità ed alle seguenti scadenze e condizioni:

I annualità:

- 70% a seguito della sottoscrizione della convenzione e comunque, successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte del D.I.;
- il restante 30% subordinatamente all'approvazione, da parte dell'INAIL, della rendicontazione finanziaria intermedia relativa alle spese sostenute nel primo anno di attività e di una prima relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, da trasmettere all'Istituto entro e non oltre 30 gg dalla scadenza della prima annualità;

II annualità:

- 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della seconda relazione scientifica intermedia, da trasmettere all'Istituto entro e non oltre 30 gg dalla data di scadenza del I semestre di attività della seconda annualità;
- il restante 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della rendicontazione finanziaria finale di tutte le spese sostenute per il progetto e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati, da trasmettere entro e non oltre 60 gg dal termine del progetto.

Il D.I. trasferisce all'Ente Partner la prima quota di finanziamento spettante, corrispondente al 70% del finanziamento relativo alla prima annualità, definito nella Tabella dei costi (Allegato 1) immediatamente dopo l'avvenuto incasso da INAIL, e le successive quote in base alla rendicontazione finanziaria presentata

e ai costi riconosciuti da INAIL, nel rispetto delle condizioni e scadenze dettate da INAIL sopraindicate.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN IBAN: IT66R010051450000000218040 intestato ad ASL VITERBO – Azienda Sanitaria Locale Viterbo BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CON SEDE in Via Genova, 52 –filiale 14500 Viterbo 01100. Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e concernenti strettamente la realizzazione delle attività programmate secondo quanto previsto dal relativo piano di spesa di cui al progetto esecutivo (Allegato 1).

Le quote di finanziamento saranno corrisposte dietro presentazione da parte dell'Ente Partner al rilascio di regolari note di debito, da inviare a arearicerca@postasicura.unicampus.it ed intestate a Università Campus Bio-Medico di Roma, Via Alvaro del Portillo n.21 - 00128 Roma P.IVA 04802051005 e Codice Fiscale 97087620585. Le suddette richieste o note di debito dovranno riportare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al seguente art. 9, il numero identificativo della ricerca (ID) e gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'accredito.

La nota di debito relativa all'erogazione del primo acconto dovrà essere inoltrata dall'Ente Partner successivamente alla comunicazione da parte del D.I. dell'avvenuto incasso del primo acconto da INAIL.

Le successive emissioni di note di debito, verranno autorizzate all'Ente Partner dal D.I., a seguito dell'acquisizione delle valutazioni del Responsabile scientifico INAIL sulla relazione scientifica e sulla rendicontazione economica, come previsto dal successivo art.6, e dell'avvenuto trasferimento da INAIL al D.I. della relativa quota di finanziamento.

L'erogazione del finanziamento si configura come rimborso dei costi sostenuti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal progetto e non come corrispettivo per servizi resi.

Il finanziamento, erogato sotto forma di contributo per finalità di ricerca, è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Art. 5 Costi ammessi a finanziamento

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato a copertura delle spese direttamente riferibili alle attività programmate secondo quanto previsto dal progetto esecutivo e limitatamente al periodo di durata dello stesso, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dall'Allegato B (Allegato 2) accluso al bando, relative alla programmazione e alla rendicontazione economico-finanziaria delle proposte progettuali.

Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento riconosciuto i seguenti costi:

- a) quote stipendiali per il personale di ruolo;
- b) spese generali superiori al 10% del finanziamento INAIL, al netto di eventuali spese per servizi di ricerca, prototipi e delle stesse spese generali;
- c) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;
- d) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- e) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di consumo informatico;
- f) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- g) costi per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.

In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo o non imputabili, sotto il profilo dell'inerenza scientifica, alla ricerca in collaborazione.

Art. 6 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, l'Ente Partner inoltra al D.I.:

- la prima relazione scientifica intermedia relativa al I anno, entro e non oltre la scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia relativa al II anno, entro e non oltre la scadenza del primo semestre di attività della seconda annualità;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre trenta giorni dal termine del progetto stesso;

Per l'erogazione delle quote di finanziamento successive al primo acconto, l'Ente Partner inoltra, altresì, al D.I., all'indirizzo di posta certificata arearicerca@postasicura.unicampus.it, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dall'INAIL:

- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro 45 giorni dal termine dello stesso, comprensiva dei costi sostenuti per l'intera durata del progetto.

Il D.I. inoltrerà ad INAIL le relazioni scientifiche e le rendicontazioni finanziarie complessive di progetto secondo le scadenze di seguito elencate:

- la prima relazione scientifica intermedia relativa al I anno, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della prima annualità;

- la seconda relazione scientifica intermedia relativa al II anno, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del primo semestre di attività della seconda annualità;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre sessanta giorni dal termine del progetto stesso;
- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro sessanta giorni dal termine dello stesso, comprensiva dei costi sostenuti per l'intera durata del progetto.

Il responsabile scientifico INAIL valuterà i risultati dell'attività di ricerca svolta dal D. I. in relazione agli obiettivi prefissati, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relazioni scientifiche dallo stesso inviate.

Nel caso in cui le relazioni scientifiche non vengano valutate idonee a dimostrare la coerenza tra lo stato di avanzamento della ricerca e gli obiettivi fissati nel progetto esecutivo, INAIL provvederà a richiedere chiarimenti al D.I., che dovrà fornire riscontro entro i successivi trenta giorni dalla data della richiesta stessa. A tal fine il D.I. potrà chiedere eventuali chiarimenti all'Ente Partner, che dovrà fornire riscontro entro i successivi quindici giorni dalla richiesta stessa.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano di esprimere un parere favorevole in ordine alla prosecuzione del progetto, l'INAIL ha facoltà, previa comunicazione al D.I., di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate. Conseguentemente, il D.I. ha facoltà, previa comunicazione all'Ente Partner, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate.

In sede di verifica delle rendicontazioni finanziarie, l'INAIL potrà richiedere chiarimenti al D.I., anche con riferimento ai profili di pertinenza e riferibilità al progetto dei costi rendicontati. Conseguentemente, il D.I. ha facoltà di richiedere chiarimenti all'Ente Partner.

Per i costi non ammissibili al finanziamento, l'Ente Partner si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati dal D.I.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere inviata in copia conforme dall'Ente Partner al D. I., che dovrà conservarla per almeno cinque anni, per riscontrare eventuali future richieste da parte dell'INAIL. L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Art. 7 - Modifiche al progetto esecutivo

L'Ente Partner potrà presentare al D.I. richiesta di rimodulazione del budget di progetto nei seguenti casi:

- trasferimento di fondi tra Unità Operative;
- nell'ambito del budget assegnato a ciascuna Unità Operativa, variazioni superiori all'importo di € 2.500,00 per ciascuna voce di spesa.

Le suddette richieste di rimodulazione del budget di progetto dovranno essere presentate esclusivamente in due occasioni: entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della I annualità ed entro 30 giorni antecedenti alla conclusione del progetto. Le richieste di rimodulazione da parte dell'Ente Partner dovranno essere inoltrate al Responsabile Scientifico entro sessanta (60) giorni prima della scadenza della prima annualità o entro sessanta (60) giorni prima della conclusione del progetto. Il D.I. ne valuterà la fattibilità, con il raggiungimento degli obiettivi di progetto e con il rispetto dei vincoli sulle singole Voci di Spesa definite nel Bando.

Art. 8 - Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 6, siano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili all'Ente Partner, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il D.I. intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, l'Ente Partner dovrà provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Partner, in assenza di un apposito conto di Tesoreria Unica, dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il codice CUP del progetto di cui alla presente convenzione è C83C22001470001.

Art. 10 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall'Ente Partner dietro esplicita autorizzazione dell'INAIL, per il tramite del D.I., riportando espressamente l'indicazione "Progetto realizzato con il contributo finanziario dell'INAIL" e valorizzando i loghi istituzionali delle Parti.

Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a definire mediante apposito accordo la gestione congiunta della proprietà intellettuale in contitolarità e l'utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni.

In caso di realizzazione di prodotti o strumenti prototipali, la disponibilità e le modalità di utilizzo degli stessi al termine delle attività progettuali sarà disciplinato da un apposito accordo tra le Parti, in uno spirito di leale e fattiva collaborazione, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-scientifiche connesse alle possibilità di sviluppo e delle finalità istituzionali di ciascun ente.

I loghi istituzionali delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, previa comunicazione alla controparte.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Art. 11 - Tutela della riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Qualora il progetto esecutivo preveda una fase di sperimentazione presso soggetti diversi rispetto agli enti coinvolti nel progetto, si dovrà prevedere la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza secondo lo standard in uso presso INAIL.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Il Destinatario Istituzionale e l'Ente Partner, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e in accordo con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile, sono titolari autonomi del trattamento dei dati. Ove dalle dinamiche correlate all'effettuazione del progetto di ricerca - oggetto della presente convenzione - emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe, le parti si impegnano, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, a sottoscrivere un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito denominato "Regolamento") da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. In conformità a quanto previsto dal Regolamento e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, tutti i dati personali saranno trattati dal Destinatario Istituzionale e dall'Ente Partner per le sole finalità di svolgimento del progetto di ricerca nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni della autorità di controllo competente, nel rispetto dei

termini del presente accordo, della nota integrativa sulla conformità alla protezione dei dati allegata al presente accordo, e della disciplina applicabile in materia di trattamento e protezione dei dati personali (compresi tutti gli statuti, i codici, le ordinanze, i regolamenti, le autorizzazioni, le interpretazioni, i certificati, le sentenze, i decreti, le ingiunzioni, i mandati, gli ordini, le citazioni o altro provvedimento nonché azione applicabile proveniente da autorità governative). Le parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali applicabile. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Destinatario Istituzionale e l'Ente Partner, titolari autonomi del trattamento dei dati, riconoscono ed accettano che i dati personali relativi ai propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca (es. nominativi, indirizzo email professionale, ecc.), di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra parte in qualità di Titolare per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

Art.13 Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, ASL DI VITERBO dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal D.I. (consultabile sul sito internet

dell'Ateneo: www.unicampus.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge e alle disposizioni del Bando.

Art. 15 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 16 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

per la ASL DI VITERBO

Il Commissario Stroordinario

Egisto Bianconi*

per l' UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

Il Responsabile Area Ricerca

Dott. Gianfilippo Capriotti *

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82